



Allegato Sub A

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA D'ATTESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA

(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2385 del 29/12/2022)

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario Roma 6.1

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 21 maggio 1998 n. 162 recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

Vista la Legge 8 novembre del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, stipulata a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 "Vita indipendente ed inclusione nella società";

Viste le:

- D.G.R. n. 223/2016 (così come modificata dalla DGR 88 del 9/03/2017) che definiva l'Assistenza domiciliare un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzate a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale;
- DGR n. 104 del 07 marzo 2017, ha individuato le modalità di realizzazione di interventi di assistenza in ambito domiciliare a persone con disabilità gravissima attraverso il riconoscimento di un contributo economico (Assegno di cura, Contributo di cura);
- DGR n. 897 del 9 Dicembre 2021 Allegato n.1, ha aggiornato le linee guida per la programmazione regionale relativa agli interventi assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima;

Considerato che allo stato attuale non è presente una lista di attesa distrettuale per gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima;

COMUNICA

che a decorrere dal giorno 02/01/2023 è possibile presentare la propria istanza finalizzata all'inserimento in lista d'attesa per interventi di assistenza destinati a persone in condizione di Disabilità Gravissima. Il presente avviso non costituisce l'attivazione degli interventi di Disabilità Gravissima, ma la costituzione di una lista di attesa evasa con apposito finanziamento della Regione Lazio. Le istanze presentate seguiranno un ordine cronologico di arrivo e saranno evase in base allo stanziamento delle risorse assegnate.

Il presente Avviso avrà come prima scadenza il 30/01/2023 e a seguito delle istanze presentate entro tale data, sarà redatta una prima lista di attesa che sarà aggiornata periodicamente come meglio specificato all'Art. 8.



CITTÀ DI GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti, n.1 00046 Grottaferrata (RM)

Distretto Socio – Sanitario RM6.1



ART. 1 - DESTINATARI

Si intendono in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni elencate al comma 2 dell'art. 3 dello stesso decreto, dalla lett. a) alla lettera i), di seguito riportate:

- a. *persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;*
- b. *persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
- c. *persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;*
- d. *persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*
- e. *persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo < 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) > 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;*
- f. *persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz 2 nell'orecchio migliore;*
- g. *persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;*
- h. *persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;*
- i. *ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.*

Sono inoltre destinatarie degli interventi di Disabilità Gravissima persone affette da SLA e le persone con stato di demenza molto grave tra cui quelle affette da morbo di Alzheimer come definite da DPCM 21 novembre 2019, art. 2 comma 6.

Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a) e d) del sopracitato Decreto siano determinate da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalla Regione, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.

Relativamente alla condizione di dipendenza vitale di cui alla lett. i) "ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche", l'U.V.M. è tenuta a verificare la certificazione dei cittadini con disabilità gravissima che presentano istanza per l'erogazione del contributo e, qualora emergano le condizioni di cui all'art. 3 comma 2 lettera i) a riscontrare l'effettiva condizione di dipendenza vitale, indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, in base a quanto previsto nel Dettato Ministeriale.



ART. 2 – CRITERI PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA (CONTRIBUTO DI CURA O ASSEGNO DI CURA)

Possono presentare istanza per l'accesso alla lista di attesa, i cittadini:

- che si trovano in condizioni di Disabilità Gravissima di cui all'Art. 1 del presente Avviso;
- residenti nei Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 6.1 (Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Grottaferrata, Frascati, Colonna, Rocca di Papa, Rocca Priora);
- che non hanno già attivi interventi di assistenza per persone in condizioni di Disabilità Gravissima.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA

Gli interventi di Disabilità Gravissima sono:

- **“Assegno di cura”**: è un beneficio economico assegnato per interventi di assistenza alle persone in condizione di disabilità gravissima da corrispondere a personale qualificato (assistente familiare) scelto direttamente dall'assistito e dalla famiglia, oppure utilizzato per l'acquisto di prestazioni di assistenza diretta da un soggetto erogatore del Terzo Settore, accreditato ai sensi della D.G.R. 223/2016 e s.m.i..
- **“Contributo di cura”**: è un beneficio economico assegnato per interventi di assistenza alle persone in condizione di Disabilità Gravissima volto al riconoscimento ed al supporto della figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Si intende per caregiver familiare la persona che, volontariamente e in modo responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

ART. 4 - ASSEGNO DI CURA

Gli assegni di cura, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. a della L.R. 11/16, sono benefici a carattere economico finalizzati a sostenere in modo totale o parziale, l'acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), oppure la somma erogata viene utilizzata dal beneficiario per il pagamento delle prestazioni fornite da personale qualificato e assunto mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro. A tal fine si sottolinea che **non possono essere finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati all'articolo 433 del Codice civile.**

Per l'assunzione dell'operatore che fornisce assistenza è necessario che:

1. l'operatore sia in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- operatore sociosanitario (OSS);
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- operatore socioassistenziale (OSA);
- operatore tecnico ausiliario (OTA);
- assistente familiare (DGR 607/2009);
- diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi socio sanitari.

Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopraindicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o persone anziane, che si iscrivono ad un corso utile al rilascio dei titoli sopra elencati nel rispetto della tempistica prevista. Il mancato conseguimento del titolo nell'arco temporale indicato fa venire meno l'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di questa forma di assistenza.



2. Sia stipulato regolare contratto di lavoro;
3. Sia presentato un curriculum vitae.

L'utente beneficiario dell'assegno di cura dovrà presentare, con cadenza trimestrale, **una rendicontazione** delle spese sostenute per l'assunzione dell'operatore, attraverso la seguente documentazione:

- fatture dell'operatore domiciliare/infermiere/altra figura prevista dal PAI sulla base della normativa vigente;
- quietanza di pagamento esclusivamente con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, ecc).

L'assegno di cura è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta, quali:

- Interventi di assistenza domiciliare integrata;
- Interventi riabilitativi a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semiresidenziali;
- Ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale in contributo verrà sospeso per essere riattivato al momento del rientro dell'utente a domicilio;
- Interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio sanitarie e altre azioni di sostegno individuate nel PAI.

Con riferimento ai minori in età evolutiva 0-12 anni con disturbi dello spettro autistico rientranti nella condizione di disabilità gravissima, l'assegno di cura è compatibile con l'erogazione della specifica misura di sostegno alle famiglie, prevista dalla L.R.7 del 2018 e dal regolamento regionale attuativo n. 1/2019 e smi.

L'assegno di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito viene interrotto nei seguenti casi:

- Ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale
- Prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie e socio-assistenziali;

In questi casi sarà cura della famiglia comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano del distretto RM 6.1 la data del ricovero e la data di dimissione. In mancanza di tale comunicazione, dopo i 30 giorni, verranno richieste o decurtate le somme relative a quanto indebitamente percepito.

Non potranno essere in alcun modo erogati gli assegni di cura che non si attengono alle suddette indicazioni.

Determinazione dell'importo "assegno di cura"

L'assegno di cura è assegnato in base alle risorse economiche erogate dalla Regione Lazio con un importo minimo di 500 € mensili e massimo di 800 €. La misura di sostegno economico può essere graduata in funzione dell'ISEE sociosanitario e della compresenza di altri servizi/prestazioni socio assistenziali già attivi in favore dell'utente.

ART.5 - "CONTRIBUTO DI CURA"

Il contributo di cura è un beneficio economico riconosciuto al caregiver familiare che si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé così come riconosciuto dal Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 art.2 lett. b e Legge Regionale n. 112/2016, all'art. 26 comma 8. Il caregiver attraverso l'attivazione degli interventi di assistenza indicati nel PAI, si rapporta in modo continuo con gli altri operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, confrontandosi costantemente con il responsabile del PAI, figura di riferimento del caregiver.

Il contributo di cura è compatibile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno riconosciuto a carattere previdenziale e/o assicurativo e con la compresenza di altri servizi socio assistenziali, quali:

sistema di offerta, quali:

- interventi riabilitativi a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semi-residenziale;



CITTÀ DI GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti, n.1 00046 Grottaferrata (RM)
Distretto Socio – Sanitario RM6.1



- ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni decorso il quale il contributo verrà sospeso;
- ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie ed altre azioni di sollievo, complementari al percorso di assistenza domiciliare definito nel PAI.
- Non è cumulabile con l'”Assegno di Cura” di cui sopra

Il Contributo di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito, viene interrotto nei seguenti casi:

- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie o socioassistenziali;

In questi casi sarà cura della famiglia comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano del Distretto Sanitario RM 6.1 la data del ricovero e la data di dimissione. In mancanza di tale comunicazione, dopo i 30 giorni, verranno richieste o decurtate le somme relative a quanto indebitamente percepito.

Determinazione dell'importo “contributo di cura”

L'importo del Contributo di Cura per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è compreso tra € 400 e € 700 per 12 mensilità. La misura di sostegno all'utente può essere graduata in funzione del valore dell'ISEE sociosanitario e degli altri servizi/prestazioni socioassistenziali già attivi in suo favore.

ART. 6 - IMPORTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SLA

La L.R. 13/2018, all'art.7 c. 12, prevede la realizzazione di interventi di carattere socio assistenziale in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Il contributo di cui alla citata legge, attuato dalla DGR n. 304/2019 sarà determinato in base alla valutazione della complessità del bisogno assistenziale. Tale contributo di cui alla L.R. 13/2018 e ss.mm.ii implementerà l'importo dell'assegno o del contributo di cura per la disabilità gravissima.

ART. 7- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere alla lista di attesa degli interventi di Disabilità Gravissima ”Assegno di cura” ed al “Contributo di cura”, dovrà essere presentata o inviata per PEC al Comune di residenza afferente al Distretto RM 6.1. I Servizi Sociali Comunali, dovranno poi trasmettere la stessa al Segretariato Sociale Distrettuale.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. modello di istanza per la richiesta dell'Assegno di Cura o del Contributo di Cura, che comprende anche il modello di Autocertificazione dello stato di famiglia (Allegato 1);
2. modello di certificazione medica compilata da un medico specialista di struttura pubblica con allegate le scale di valutazione diagnostica (Allegato 2);
3. documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo di cura (se diverso dal beneficiario);
4. Documento di identità in corso di validità del beneficiario del contributo;
5. Attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità

La modulistica predetta per la richiesta dell'intervento relativo al presente avviso è allegata allo stesso.

L'istanza deve essere formulata dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi, utilizzando esclusivamente la suddetta modulistica reperibile presso i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM 6.1 o sul sito del Comune Capofila di Grottaferrata.

ART. 8 - ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE DELLA LISTA D'ATTESA”

Il Distretto Socio-Sanitario RM 6.1, a seguito dell'acquisizione delle istanze presentate, provvederà all'istruttoria amministrativa delle stesse nominando una commissione di valutazione, al fine di costituire una lista d'attesa secondo l'ordine temporale di presentazione della domanda. Il presente avviso resterà comunque



CITTÀ DI GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti, n.1 00046 Grottaferrata (RM)
Distretto Socio – Sanitario RM6.1



sempre aperto; le istanze potranno pertanto pervenire in qualsiasi momento dell'anno e saranno valutate, dalla Commissione appositamente nominata, in momenti prefissati quali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.

Le domande saranno raccolte e valutate dalla Commissione nella finestra temporale successiva a quella di presentazione. Ciò consentirà un aggiornamento della lista d'attesa con cadenza trimestrale.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Ufficio di Piano di Zona venga in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR del 2016/679 e art. 13 del D.lgs. 196 2003 ss.mm.ii come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si informa, altresì, che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Patrizia Pisano